Par 1 12 456 Del 12.04.21



Tribunale di Isernia Procura della Repubblica di Isernia Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia

PROTOCOLLO AGGIORNATO PER LA GESTIONE DELLA FASE DI EMERGENZA LEGATA ALLA PANDEMIA DA COVID 19.

Il Presidente del Tribunale, il Presidente vicario, il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'esito della riunione tenutasi in data odierna, convengono quanto segue:

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 ("Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020") convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 ("Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno

) 2020/739 del 3 giugno

2020") ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;
- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;
- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- -visto il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, che all'art. 6 ha prorogato al 31 luglio 2021 i termini già fissati dall'art. 23 d.l. n. 137/2020;
- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte con le delibere del 5.3.2020 ("Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958") e dell'11 marzo 2020 ("Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020");
- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 novembre 2020, recante "Emergenza COVID - linee guida agli uffici giudiziari;

A)

Dy pu

- richiamati i provvedimenti adottati dalla Conferenza Permanente del Tribunale di Isernia, nelle date del 25.10.2020 e 31.10.2020, nonché i provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale di Isernia e dal Procuratore della Repubblica di Isernia, finalizzati a stabilire le modalità di accesso e di presenza all'interno del Palazzo di Giustizia, nell'ottica di garantire la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza, rispetto al rischio epidemico in atto;
- visto il precedente *Protocollo per la gestione della fase di emergenza legata alla pandemia da covid 19*, stipulato in data 06.11.2020, aggiornato in data 11.01.2021 e nuovamente in data 28.1.2021;
- -richiamati i provvedimenti adottati dalla Conferenza Permanente del Tribunale di Isernia, nelle date del 15.3.2021 e 30.3.2021;
- -visti gli esiti della riunione tra il Presidente del Tribunale, il Presidente vicario ed altri Magistrati dell'ufficio tenutasi sulla piattaforma TEAMS in data 6.04.2021, cui hanno partecipato anche il Procuratore della Repubblica di Isernia, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Isernia, il Direttore amministrativo e Responsabili dialtri settori, il R.S.P.P., il Medico competente ed i RLS;
- considerata la peculiare situazione del Palazzo di Giustizia di Isernia, ove sono ubicati il Tribunale, la Procura della Repubblica, l'Ufficio del giudice di Pace e l'UNEP, e constatato che nell'ottobre 2020 si sono verificati numerosi casi di positività tra il personale addetto agli Uffici;
- -visto il D.V.R. protocollo n. 932/2020 U ed il verbale di sopralluogo eseguito in data 8.4.2021 dal R.S.P.P., su incarico del Presidente del Tribunale, alla presenza del Direttore amministrativo Dott.ssa Verratti e del RLS del Tribunale, volto a valutare e verificare il massimo affollamento consentito per i singoli locali del Palazzo di Giustizia;
- considerato che la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, del 4 novembre 2020, ha previsto:
- a) la possibilità di adottare protocolli interni tra uffici giudicanti ed uffici requirenti ovvero prassi concordate tra detti uffici con riguardo alla trasmissione degli atti urgenti: i protocolli o le prassi concordate potranno individuarne la tipologia e prevedere che essi redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa siano portati a conoscenza dell'ufficio cui sono diretti (pubblico ministero o giudice) mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una

D) puel

copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo ed in quello TIAP appena possibile.

- b) l'opportunità che i dirigenti, nell'attuale contingenza e in ragione della necessità di limitare gli accessi agli uffici, consentano l'espletamento del tirocinio, ex art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 con modalità da remoto e che, ove ciò non sia possibile, favoriscano il recupero delle ore di tirocinio non svolte in un momento successivo alla piena ripresa delle attività, sì da evitare che ne venga posticipata la conclusione;
- c) la opportunità che i dirigenti degli uffici raccomandino ai magistrati la trattazione di procedimenti in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, tenendo altresì nella dovuta considerazione la possibilità ovvero l'impossibilità per il personale amministrativo di avere accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale.
- considerato che la stessa delibera ha poi previsto:
- a) di invitare i magistrati a valutare l'opportunità di disporre, nei casi rispettivamente previsti dalla legge, lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.) e, nel solo settore civile, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta), quali istituti idonei ad assicurare la riduzione di forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia;
- b) di promuovere, per la finalità di cui alla lettera a), la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero, nel solo settore civile, modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta;
- c) di individuare, nei casi in cui, a legislazione vigente, l'udienza non possa essere svolta mediante collegamenti da remoto o, nel settore civile, mediante trattazione scritta, locali e presidi idonei allo svolgimento dell'udienza nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie (eventualmente avvalendosi dell'ausilio dell'autorità sanitaria competente), ferma restando l'opportunità che i magistrati adottino, ove necessario, gli opportuni scaglionamenti delle udienze in tutti i giorni della settimana non festivi ed in orari anche pomeridiani.
- considerato ancora che la delibera ha ancora previsto:



fert

- a) nel settore civile, di incentivare, laddove non sia già obbligatorio per legge, il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare, ed, altresì, la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati;
- b) quanto al settore penale, di monitorare, anche con l'ausilio del Magrif e la predisposizione di adeguati moduli organizzativi, l'attuazione della previsione legale obbligatoria del deposito telematico a cura delle parti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, 2 e 3, d.l. 137/2020; nonché di assicurare la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, provvedendo a richiedere al Ministero competente l'attivazione di uno o più indirizzi di posta elettronica certificata per l'ufficio, avvalendosi dell'ausilio del Magrif e predisponendo appositi moduli organizzativi ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 24, commi 4 e 5 d.l. 137/2020.
- considerato che la delibera ha ancora stabilito che:
- a) nel caso in cui si renda eventualmente necessario procedere al rinvio di procedimenti: i) nel settore civile, di disporre il rinvio con provvedimenti telematici e non cartacei; ii) nel settore penale, di ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio (peraltro, laddove il rinvio fosse disposto in udienza, si raccomandano modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine, all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale);
- b) di adottare, per quanto di competenza, ogni accorgimento volto a rispettare l'obbligo di distanziamento ed il divieto di assembramento: a tal fine, ove le udienze non possano essere celebrate da remoto, ma debbano essere tenute nei palazzi di giustizia, appare utile scaglionare la loro fissazione per giorni ed orari prestabiliti sì da limitare l'accesso ed il contatto tra gli utenti; egualmente, appare opportuno adottare un'organizzazione delle udienze che limiti anche in relazione al singolo procedimento la contestuale convocazione e presenza di più soggetti (ad esempio testi), anche tenuto conto delle concrete dimensioni delle aule e degli spazi adiacenti.
- considerato che la richiamata delibera ha poi raccomandato ai dirigenti di assumere i provvedimenti organizzativi di carattere generale in relazione all'emergenza sanitaria in atto per iscritto ed attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere con modalità anche informali, compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte nonché con le sussistenti ragioni di urgenza in funzione consultiva i componenti dell'ufficio, l'avvocatura ed il personale amministrativo, in armonia con i principi consolidati che governano a livello ordinamentale l'organizzazione degli uffici e, quanto,

agli uffici di procura, ed al fine di garantire il rispetto delle misure igienico - sanitarie all'interno dell'intero ufficio, ha recato l'invito ai magistrati a valutare l'opportunità di avvalersi, nei casi previsti dalla legge e compatibilmente con le esigenze investigative, dei collegamenti da remoto (individuati e regolati con provvedimento del D.G.S.I.A.) nel corso delle indagini preliminari, altresì con la raccomandazione ai dirigenti di incentivare il ricorso a tali collegamenti da remoto, tenendo in considerazione le modalità di accesso ai registri allo stato disponibili ed eventualmente promuovendo la stipula di protocolli sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti coinvolti.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

In generale:

- a) tra il Tribunale e la Procura della Repubblica, nonché tra l'Ufficio del Giudice di Pace e la Procura della Repubblica, la trasmissione degli atti urgenti avverrà (previa redazione e sottoscrizione secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa) mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo ed in quello TIAP appena possibile.
- b) l'espletamento del tirocinio, ex art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, è consentito con modalità da remoto; ove ciò non sia possibile, il recupero delle ore di tirocinio non svolte avverrà in un momento successivo alla piena ripresa delle attività, anche al fine di evitare che ne venga posticipata la conclusione;

In particolare:

SETTORE PENALE

Ferma restando la possibilità di procedere da remoto in tutti i casi nei quali ciò sia consentito dalla normativa vigente, valgono per il resto le seguenti determinazioni.

PROCESSI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (OVVERO DI COMPETENZA GIP/GUP):

A partire dal giorno 12.4.2021 per ogni udienza monocratica potrà essere trattato un numero massimo di procedimenti pari a 15, di cui almeno 3 prevedenti lo svolgimento di attività istruttoria.

Ogni giudice stabilirà per ciascun processo l'orario di chiamata (a partire dalle ore 9.30), avendo cura che tra la chiamata del singolo processo e quella del processo successivo intercorra un intervallo di tempo presumibilmente sufficiente a consentirne la trattazione. Sarà possibile prevedere la durata dell'udienza anche nella fascia pomeridiana, fino alle 16,00/17,00.

Nella individuazione dei processi da trattare saranno adottati i seguenti criteri di priorità:

- a) processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare di qualunque natura;
- b) processi prossimi alla prescrizione (due anni per i delitti e diciotto mesi per le contravvenzioni);
- c) prime udienze;
- d) discussioni;
- e) processi rientranti nella tipologia di cui all'art. 132-bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p. e, in via ulteriormente subordinata, processi di più risalente iscrizione e processi ritenuti dal giudice di particolare delicatezza.

Nell'ambito del limite numerico massimo fissato, è assicurata la trattazione di almeno 3 processi prevedenti lo svolgimento di attività istruttoria; nel contempo non potrà essere trattato un numero di processi prevedenti lo svolgimento di attività istruttoria superiore a 5: per ogni singolo processo, salvo motivate ragioni di urgenza, sarà previsto l'esame massimo di n. 2 parti o testimoni, fatta eccezione per i processi con imputati sottoposti a misura cautelare o prossimi alla prescrizione.

Qualora la applicazione dei criteri di priorità di cui sopra non consenta di individuare almeno n. 3 procedimenti "con istruttoria", il Giudice provvederà a sostituire uno dei procedimenti sub c) d) ed e) con un procedimento "con istruttoria", sino al raggiungimento della indicata soglia minima.

Ogni giudice valuterà l'entità e la durata dell'attività da espletare alternando processi con istruttoria (con le limitazioni sopra disposte) a processi di prima udienza o discussione al fine di evitare assembramenti non solo dentro ma anche fuori dall'aula.

Al fine di ridurre al minimo la durata delle discussioni, i difensori e il Pubblico Ministero valuteranno la possibilità di depositare, preferibilmente entro tre giorni prima della data fissata, una memoria contenente i temi difensivi, da sviluppare nella discussione orale.

Nel caso di attività particolarmente complessa o di prevedibile lunga durata, il giudice ne terrà conto nella individuazione degli altri processi da trattare, eventualmente riducendo il numero di processi da trattare.

Quando il processo viene rinviato, così come per la fissazione dei nuovi processi, oltre l'ora va altresì indicata l'attività da espletare, al fine di una migliore scansione e diversificazione delle fasce orarie: nel disporre il rinvio il Giudice provvederà a fissare, laddove sia previsto lo svolgimento di attività istruttoria, un orario compreso nella fascia oraria 12,30/16,00.

Ogni giudice dovrà procedere alla riorganizzazione delle proprie udienze tenendo conto dei criteri sopra previsti. A tal fine dovrà indicare i processi che possono essere celebrati e fissare l'orario, dandone comunicazione il prima possibile alle parti, nonché all'Ordine degli Avvocati, alla Camera Penale e alla Procura della Repubblica, preferibilmente una settimana prima della udienza (ed ove non sia possibile, comunque almeno 3 gg prima della udienza), così da consentire alle stesse di avvisare i testimoni. La comunicazione indicata sarà in ogni caso pubblicata sul sito web del Tribunale, nel rispetto della normativa sulla privacy. Ove ciò non fosse possibile per la ristrettezza dei tempi a disposizione, la comunicazione sarà inserita nel sito web del Tribunale (nel rispetto della

7

normativa sulla *privacy*) e la stessa indicherà i processi che saranno oggetto di rinvio in udienza, oltre ai processi da trattare per ciascuna fascia oraria. La stessa comunicazione sarà inviata, anche in maniera informale, e appena possibile in maniera formale, alla Procura della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale.

Per consentire una migliore organizzazione dell'attività, per ogni udienza il Giudice provvederà a predisporre uno statino, nel quale avrà cura di indicare per i singoli processi l'ora di chiamata, e l'attività prevista. Tale statino, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, sarà inviato alla Procura della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e sarà pubblicato nel sito web del Tribunale.

Al fine di evitare un aggravio di lavoro per le Cancellerie, i processi già fissati e che non possono essere trattati, potranno anche essere rinviati in udienza, chiamandoli alla presenza di un difensore che sarà nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., al fine di limitare la presenza di persone all'interno del Palazzo di Giustizia. L'elenco dei processi che non saranno trattati, e che saranno oggetto di rinvio da disporre in udienza, sarà predisposto dal singolo Magistrato, e sarà inserito (nel rispetto della normativa sulla *privacy*) nel sito web del Tribunale, oltre che comunicato alla Procura della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale, che provvederanno a renderlo noto ai propri iscritti.

PROCESSI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE:

A partire dal giorno 12.4.2021 per ogni udienza collegiale non possono essere fissati più di 8 processi compresi i riesami reali. Sarà possibile prevedere la durata dell'udienza anche nella fascia pomeridiana, fino alle 16,00/17,00.

Nella individuazione dei processi da trattare saranno seguiti i seguenti criteri di priorità:

- a) processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare di qualunque natura;
- b) processi prossimi alla prescrizione (due anni per i delitti e diciotto mesi per le contravvenzioni);
- c) prime udienze;
- d) discussioni;
- e) processi rientranti nella tipologia di cui all'art. 132-bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p.) e, in via ulteriormente subordinata, processi di più risalente iscrizione, processi ritenuti dal giudice di particolare delicatezza.

Nell'ambito del limite numerico massimo fissato è assicurata la trattazione di almeno 3 processi con attività istruttoria, nel mentre non potrà essere trattato un numero di processi con istruttoria superiore a 5: per ogni singolo processo sarà previsto, salvo motivare ragioni di urgenza, l'esame di un numero massimo di parti o testimoni pari a 2, ad eccezione dei processi con imputati sottoposti a misura cautelare o prossimi alla prescrizione.

A

jul

Qualora la applicazione dei criteri di priorità di cui sopra non consenta di individuare almeno n. 3 procedimenti con istruttoria, il Presidente del Collegio provvederà a sostituire uno dei procedimenti sub c) d) ed e) con un procedimento con istruttoria, sino al raggiungimento della indicata soglia minima.

Per consentire una migliore organizzazione dell'attività, per ogni udienza il Presidente del Collegio provvederà a predisporre uno statino, nel quale avrà cura di indicare per i singoli processi l'ora di chiamata, e l'attività prevista. Tale statino, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, sarà inviato alla Procura della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e sarà pubblicato nel sito web del Tribunale.

Nel caso di processi complessi il GUP, prima di emettere il decreto di rinvio a giudizio, avrà cura di concordare con il Presidente del Collegio competente la data e l'orario della prima udienza onde evitare assembramenti.

Fasce orarie: I processi collegiali vengono fissati ad ora fissa.

PROCESSI PENALI INNANZI AL GIUDICE DI PACE:

Per ogni udienza potranno essere trattati al massimo 15 processi.

Si applicano le stesse regole previste per i processi monocratici, in precedenza indicate.

Per tutti i processi valgono altresì le seguenti regole:

- i depositi di memorie, istanze e liste testi a cura delle parti potranno essere effettuati sia con le modalità cartacee, e sia a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nel decreto direttoriale di cui all'art. 24, comma 4 del DL 137/2020. In quest'ultimo caso la parte che effettua il deposito avrà cura di contattare la cancelleria, al fine di accertare l'avvenuta lavorazione del deposito;
- all'interno dell'aula di udienza va rispettata la capienza massima di persone, secondo le regole sul distanziamento sociale, sulla scorta di quanto indicato nel verbale di sopralluogo effettuato dal R.S.P.P. in data 8.4.2021, conforme al vigente DVR; saranno rispettate le indicazioni normative di cui all'art. 23, comma 3 del DL 137/2020, con possibilità di procedere a porte chiuse;
- i processi per i quali sono presenti soggetti interessati (parti/difensori/testimoni/periti/consulenti) in un numero incompatibile con le dimensioni dell'aula in cui devono essere trattati, ove gli imputati non siano soggetti a misura cautelare anche non custodiale, vanno rinviati ad una successiva udienza, quando prevedibilmente si avrà il contenimento dell'emergenza sanitaria e comunque in data successiva al 31.7.2021.

Diversamente, ovvero in ipotesi di imputati soggetti a misura cautelare anche non custodiale, sarà necessario individuare all'interno del Palazzo di Giustizia, o altrove, un'aula idonea allo scopo, assicurandosi che nella data fissata per la trattazione l'aula sia libera;

la Forza Pubblica o il Personale del servizio di vigilanza controlleranno che siano rispettati i divieti di assembramento e le prescrizioni (distanze, uso inderogabile di mascherina correttamente indossata, ecc.) anche all'esterno dell'aula e nel cortile antistante il Palazzo di Giustizia.

SETTORE CIVILE

TRIBUNALE:

I procedimenti civili saranno trattati in via preferenziale mediante trattazione scritta, in tutti i casi in cui ciò sia consentito.

Per i rimanenti processi, che non possono essere trattati con tale modalità, ma per i quali è possibile la trattazione da remoto ai sensi dell'art. 221 comma 7 del Dl 34/2020 (conv. con mod. dalla legge 77/2020), il giudice disporrà la trattazione da remoto, e richiederà apposito consenso alle parti, le quali lo comunicheranno nel termine fissato dal magistrato. In assenza di consenso, che dovrà essere comunque espresso in forma scritta, il giudice disporrà la trattazione sulla base dei criteri che saranno indicati in prosieguo.

Per i processi nei quali si deve procedere necessariamente in presenza (ad esempio perché non vi sia il consenso alla trattazione da remoto, ovvero sia previsto l'esame di testimoni), il giudice:

- assicurerà la trattazione dei procedimenti cautelari o comunque a suo giudizio urgenti;
- -provvederà alla trattazione per ciascuna udienza di massimo n. 5 processi, sempre che il numero delle parti presenti sia compatibile con la capienza massima della aula.

Per ciascun processo da trattare in presenza il giudice preventivamente determinerà un orario fisso, tenendo conto dei prevedibili adempimenti da effettuare in ciascun processo: per ogni processo il numero dei testimoni o delle parti da esaminare sarà limitato a due, salvo motivate ragioni di urgenza.

Per i restanti processi si procederà al loro rinvio ad una successiva udienza, quando prevedibilmente si avrà il contenimento dell'emergenza sanitaria e comunque in data successiva al 31.7.2021, sempre nel rispetto delle *corsie preferenziali*;

Nella individuazione dei processi da trattare a fini istruttori, il magistrato terrà conto della data di iscrizione a ruolo, dando la precedenza ai fascicoli di più remota iscrizione, ovvero ai fascicoli che richiedono una trattazione urgente (ad esempio i procedimenti cautelari). Le parti valuteranno la possibilità, di comune accordo, di procedere all'esame dei testi con le forme di cui all'art. 257-bis c.p.c.

Le udienze presidenziali in materia di famiglia si terranno da remoto su piattaforma TEAMS, non consentendo l'ufficio del Presidente la contestuale presenza di un numero di persone superiore a 4. Con analoga modalità si terranno le udienze in contumacia di una delle parti. Qualora una delle parti o entrambe non presti il suo consenso preventivo (di cui all'art. 221, co. 7 DL cit.) all'udienza presidenziale da remoto, così come in ogni caso nell'ipotesi in cui sia prevista la audizione di minori, la udienza sarà celebrata in presenza nella AULA A del Palazzo di Giustizia, ove disponibile (altrimenti verrà rinviata ad altra data successiva alla scadenza della fase emergenziale).

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE:

Negli Uffici del Giudice di Pace, i procedimenti civili saranno trattati con le modalità cartolari, in tutti i casi nei quali ciò sia normativamente possibile. In questo caso il Giudice disporrà tale forma di trattazione, e la comunicazione sarà effettuata alle parti a cura della Cancelleria. Le parti depositeranno le note di trattazione mediante la posta elettronica certificata in uso presso ciascun Ufficio del Giudice di Pace, avendo cura di verificare con la Cancelleria, anche telefonicamente, l'avvenuta lavorazione delle note di trattazione.

Per i processi avanti al Giudice di Pace da trattare in presenza, saranno fissati un numero massimo di 15 procedimenti, oltre ad ulteriori procedimenti ex legge 689/1981. In quest'ultimo caso, vale a dire per i fascicoli da fissare ai sensi della legge 689/1981, il numero dei processi sarà valutato dallo stesso Giudice di Pace, tenendo conto della prevedibile durata della trattazione di ciascun procedimento. Il Giudice che procede avrà cura di fissare i processi da trattare per fasce orarie, con due processi ogni trenta minuti. In ogni caso avrà cura di tener conto, nella individuazione dei processi da inserire in ciascuna fascia oraria, degli adempimenti previsti per il singolo processo, potendosi pertanto anche derogare al numero dei processi per ciascuna fascia oraria, come indicato in precedenza. In caso di gravosità degli adempimenti, il numero dei processi potrà anche essere ridotto rispetto a quello indicato in precedenza.

I depositi di memorie a cura delle parti potranno essere effettuati sia con le modalità cartacee, e sia a mezzo posta elettronica certificata. In quest'ultimo caso la parte che effettua il deposito avrà cura di contattare la Cancelleria, al fine di accertare l'avvenuta lavorazione del deposito.

PER TUTTI I PROCESSI VALGONO ALTRESÌ LE SEGUENTI REGOLE:

All'interno dell'aula di udienza va rispettato il numero di capienza di persone secondo le regole sul distanziamento sociale, sulla scorta di quanto indicato nel verbale di sopralluogo effettuato dal R.S.P.P. in data 8.4.2021, in conformità del vigente DVR; saranno rispettate le indicazioni normative di cui all'art. 23 comma 3 del Dl 137/2020, con possibilità di procedere a porte chiuse.

I processi con un numero di presenti in concreto incompatibile con le dimensioni dell'aula in cui devono essere trattati, vanno rinviati ad una successiva udienza, quando prevedibilmente si avrà il contenimento dell'emergenza sanitaria e comunque in data successiva al 31.07.2021. Diversamente – vale a dire in ipotesi di processi a trattazione urgente – sarà necessario individuare all'interno del palazzo di giustizia, o altrove, un'aula idonea allo scopo, assicurandosi che nella data fissata per la trattazione, l'aula sia libera.

La Forza Pubblica o il Personale del servizio di vigilanza controlleranno che siano rispettati i divieti di assembramento e le prescrizioni (distanze, uso inderogabile di mascherina correttamente indossata, ecc.) anche all'esterno dell'aula e nel cortile antistante il Palazzo di Giustizia.

OPERATIVITÀ PROCURA DELLA REPUBBLICA

Chiarimenti inerenti l'attuazione dell'art. 24 d.l. 28.10.2020 n. 137 convertito nella legge n. 176/2020 e del Decreto Ministeriale del 13.01.2021.

Si rammenta che, in ogni caso, in base all'art. 24 co. 1 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3 c.p.p. presso gli uffici delle Procure della Repubblica **nonché**, dal 05.02.2021, il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale, avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del Processo Penale Telematico, regolarmente operativo presso la Procura della Repubblica di Isernia. L'invio degli atti di cui sopra tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 24, salvo mancato funzionamento del PDP.

Gli atti diversi da quelli di cui sopra potranno essere trasmessi all'indirizzo PEC dedicato ai sensi dell'art. 24, co. 4 D.L. 137/2020.

<u>ULTERIORI DISPOSIZIONI</u>:

1) In attesa della messa a punto dell'apposita app, per ogni udienza da tenersi "in presenza" i soggetti interessati faranno ingresso nel Palazzo di Giustizia cinque minuti prima dell'orario fissato per il processo, accedendo direttamente nell'aula di udienza; laddove sia ancora in corso il processo immediatamente precedente, le parti attenderanno il loro turno all'interno del Palazzo di Giustizia ma all'esterno dell'aula di udienza.

Il Giudice avrà cura di osservare tendenzialmente gli orari fissati, disponendo –salvo ragioni di urgenza- il differimento della trattazione del procedimento ad altra data laddove essa fosse ancora in corso all'orario fissato per il processo successivo.

Per la ipotesi residuale in cui la trattazione del primo processo sia ancora in corso, con le parti del processo immediatamente successivo già in attesa all'interno del Palazzo di Giustizia e debba essere chiamato il terzo processo in ordine cronologico, il presidente del collegio o il giudice a latere o il giudice monocratico, per il tramite del dipendente che presta assistenza all'udienza, né darà notizia alle parti, di modo che le stesse restino in attesa all'esterno del palazzo di Giustizia, ove faranno ingresso appena avrà avuto inizio la trattazione del processo immediatamente precedente

È fatta salva, in tale ipotesi, la possibilità per i soggetti interessati di attendere anche in area diversa dal piazzale antistante il palazzo di giustizia il proprio turno, previa comunicazione al



me of

dipendente addetto alla chiamata del proprio numero telefonico: il dipendente contatterà telefonicamente, ove lo ritenga con identità riservata del chiamante o senza identità riservata oppure a mezzo sms o whatsapp, il/i difensore/i ed il/i ctu o perito/i o interprete/i ecc. interessato. Sia il PM che ciascun difensore, una volta ricevuta la convocazione telefonica, sono onerati di avvisare i testimoni (ed eventuali ctp) da loro indicati nonché (quanto ai difensori) i propri assistiti e (quanto al PM) la/e p.o. (ove si disponga il recapito telefonico di queste ultime).

Le regole di cui sopra possono essere derogate, a discrezione del GIP, per le sole udienze camerali dell'Ufficio del GIP.

I moduli dei provvedimenti relativi alla fissazione delle nuove udienze in presenza vanno immediatamente adattati alle suesposte prescrizioni, attraverso l'espresso invito ai difensori, ai ctu/periti, agli interpreti, ecc. di comunicare alle competenti Cancellerie il proprio recapito telefonico, recapito che andrà altresì acquisito (ove non già fornito) nei verbali di rinvio delle udienze in corso (ivi inclusi i verbali relativi alle udienze preliminari ai fini degli eventuali rinvii a giudizio, ecc.).

Per tutti i procedimenti in corso per i quali l'udienza è stata già fissata, la competente Cancelleria provvederà ad acquisire immediatamente (ove non già presente negli atti del fascicolo processuale) il numero telefonico del/i difensore/i, del/i ctu/perito/i, interprete ecc. (con esclusione delle parti di persona, dei testimoni, dei ctp, delle p.o.) presso i competenti Consigli degli Ordini locali, trascrivendolo sulla copertina del fascicolo processuale.

Resta comunque l'obbligo della chiamata dei processi (sempre nel rispetto della *privacy*) sia all'esterno dell'aula di udienza che all'esterno del Palazzo di Giustizia, obbligo che continuerà ad essere adempiuto dal dipendente di turno a ciò preposto.

Le anzidette previsioni, in quanto dettate nel presente Protocollo dai capi degli Uffici (Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica, ciascuno per quanto di propria competenza), anche nella loro veste di datori di lavoro, nonché in quanto correlate al contrasto pandemico e quindi alla tutela della salute e della stessa vita umana, sono obbligatorie e vincolanti per magistrati e personale amministrativo. Cionondimeno, l'eventuale loro inosservanza (che andrà debitamente segnalata), oppure l'eventuale mancata ricezione delle telefonate o sms o whatsapp, non potrà ovviamente integrare alcun tipo di nullità sul piano processuale, restando in ogni caso onerato/i il/i difensore/i, le parti di persona, il/i ctu/perito/i, il/i testimone/i e quant'altri a presenziare all'orario previsto per la chiamata dei processi da parte del dipendente di turno a ciò preposto.

2) Essendo rientrati in servizio tutti i dipendenti risultati positivi al covid-19, l'accesso dell'utenza alle Cancellerie penali non avverrà più su appuntamento, ma sarà scaglionato al pari di quello alle Cancellerie civili.

13

- 3) Non sarà più ammesso l'accesso alle Cancellerie ai fini del versamento del contributo unificato, che i difensori dovranno provvedere a corrispondere telematicamente, come per legge.
- 4) Restano ferme tutte le altre misure e prescrizioni in materia di contrasto alla fase epidemiologica in corso contenute nella normativa primaria e secondaria e nei plurimi provvedimenti del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica, del Presidente dell'Ordine Forense e della Conferenza Permanente (come recepite anche nel DVR) che vi hanno dato attuazione.

Gli altri Uffici del Giudice di Pace del circondario provvederanno ad adeguarsi alle previsioni contenute nel presente Protocollo, in quanto compatibili.

OSSERVATORIO:

Al fine di monitorare costantemente l'effettiva attuazione da parte di tutti i Magistrati e degli altri soggetti interessati delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo, è istituito apposito Osservatorio, che si riunirà (in presenza o totalmente/parzialmente da remoto) almeno una volta al mese, verificando eventuali violazioni e/o difficoltà di attuazione del presente Protocollo, in quest'ultimo caso suggerendone i rimedi e/o le eventuali modifiche del Protocollo stesso. L'Osservatorio sarà composto dal Presidente vicario o suo delegato, dal Procuratore della Repubblica o suo delegato, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense o suo delegato e dal Direttore amministrativo Dott.ssa Verratti.

All'esito di ciascuna riunione dell'Osservatorio, verrà redatto apposito verbale, da trasmettersi tempestivamente al Presidente del Tribunale, il quale, in caso di eventuali segnalazioni, assumerà i provvedimenti del caso, ivi inclusa l'eventuale riconvocazione dei firmatari del presente Protocollo al fine della sua parziale modifica.

Il presente Protocollo avrà validità fino al 31.07.2021, e comunque sino al permanere della Regione Molise in zona cd. arancione o gialla.

Per la ipotesi in cui la Regione Molise dovesse essere riclassificata "zona rossa", per una ingravescenza del rischio epidemiologico, troveranno automatica applicazione, in deroga al presente protocollo, le disposizioni di cui al verbale della Conferenza permanente del 30 marzo 2021.

Il presente Protocollo andrà trasmesso, a cura della Segreteria del Tribunale d'intesa con quella della Procura della Repubblica, a tutti i Magistrati togati ed onorari ed al Personale amministrativo del Tribunale, della Procura della Repubblica, degli Uffici del Giudice di Pace del circondario, all'UNEP, al MC, al RSPP, ai RLS, all'Istituto di sorveglianza del Palazzo di Giustizia, ai Sindaci dei Comuni

De ful

di Venafro, Agnone e Castel San Vincenzo, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ed agli altri Ordini e Collegi professionali del distretto, all'Avvocatura dello Stato, nonché al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia, al Ministero della Salute, al Consiglio Nazionale Forense, al Presidente della Corte di Appello di Campobasso ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, ai Comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Isernia. Il presente Protocollo verrà altresì diramato ai mezzi di informazione, diffuso dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a tutti i propri iscritti e pubblicato, sempre a cura delle Segreterie, sui siti web del Tribunale, della Procura della Repubblica e dell'Ordine degli Avvocati di Isernia.

Isernia, 9.4.2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Dott. Vincenzo Di Giacomo)

IL PRESIDENTE VICARIO

(Dott. Michele Caroppoli)

D'O PAR Dott.ssa Nicoletta VERRATT

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

consell

(Dotto Garlo Fucci)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

(Avv. Maurizio Carugno)